



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF030  
**INFO FLASH**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 2

<b>OGGETTO</b>	<b>TRIBUTARISTI – RAPPRESENTANZA PRESSO GLI UFFICI FINANZIARI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	Art. 6-bis D.L. n. 193/2016; Art. 60 Dpr 600/73; IEGGE N. 4/2013
<b>CIRCOLARE DEL</b>	17/02/2017

**AUTENTICA DI FIRMA ESTESA AI TRIBUTARISTI NELL'ATTIVITÀ CON GLI UFFICI**

Il Collegato Fiscale ha esteso:

- ai tributaristi/consulenti tributari (di cui alla norma UNI 11511)
- che risultino certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate (L. 4/2013)

il potere di rappresentanza e di fornire assistenza ai contribuenti davanti agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Ciò implica il fatto che potranno autenticare la procura necessaria ad assistere i clienti presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate, senza dover ricorrere all'autentica notarile.

L'art. 6-bis del DL 193/2016, modificando l'art. 63 Dpr 600/73 dispone:

- ➔ l'estensione ai **tributaristi o consulenti tributari** (di cui alla norma UNI 11511) **certificati e qualificati** ai sensi della **legge sulle professioni non organizzate** (L. 4/2013)
- ➔ il potere di **rappresentanza** e di **fornire assistenza** ai contribuenti **davanti agli uffici dell'Amministrazione finanziaria** (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle dogane, ecc.).

In esito a ciò:

- i cd. **"tributaristi"** che siano iscritti a una **Associazione registrata presso il Mise**
- che abbiano **"l'attestato di qualità"** ed in possesso della **certificazione Uni 11511 sotto accreditamento**:

possono ora procedere:

- ⇒ **ad autenticare la procura** necessaria a rappresentare/assistere i clienti presso gli Uffici
- ⇒ **senza dover ricorrere all'autentica notarile** o altro pubblico ufficiale.



**ATTENZIONE:** la necessità di possedere l'attestato di qualità presuppone il fatto che abbiano assolto tutti gli obblighi previsti dall'associazione alla quale appartengano.

A titolo di esempio, in linea generale dovranno essere in regola con:

- la formazione obbligatoria
- la polizza R.C. professionale verso terzi
- versato la quota associativa dell'anno in corso.

L'ampliamento dei poteri di rappresentanza

- viene per i prevista **"presso gli uffici finanziari"**
- nulla, al contrario, viene modificato in relazione ai poteri derivanti dal Dlgs 546/92 (non viene modificato il comma 3 dell'art. 63 Dpr 600/73); dunque l'estensione:
  - trova applicazione nella fase precontenziosa
  - non si applica nella fase contenziosa.

APPLICAZIONE DELLE NOVITÀ	LE NOVITÀ <u>NON SI APPLICANO</u>
avvisi <b>bonari</b> e preavvisi di regolarità	patrocinio in <b>contenzioso</b>
accertamento con adesione e contraddittorio per gli studi di settore	assistenza in sede di <b>accessi e verifiche</b>
Deposito di atti e documenti presso l'Ufficio	

#### RAPPRESENTANZA NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 63 DPR 600/73 dispone che il contribuente può farsi **rappresentare da un procuratore**, tramite procura speciale che può dover essere autenticata.

AUTENTICAZIONE NON NECESSARIA	AUTENTICAZIONE OBBLIGATORIA
Procura attribuita a:	Procura attribuita a <b>qualsiasi altro soggetto</b> (es: il proprio commercialista)
- <b>coniuge</b>	
- a <b>parenti/affini</b> entro il <b>4° grado</b>	
- a propri <b>dipendenti</b> (persone giuridiche)	

#### AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

La procura al terzo:

**a) può essere effettuata direttamente dal rappresentante** ove conferita ai seguenti soggetti:

- professionisti **iscritti in albi professionali**
- soggetti di cui all'art. 63 c. 3 (ex dirigenti degli enti impositori, ex ufficiali/ispettori della GdF autorizzati dal MEF)
- soggetti iscritti al 30/09/1993 nei ruoli dei **periti ed esperti** tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza/economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria
- **ragionieri e periti commerciali** in possesso del titolo di studio che hanno **svolto per almeno 10 anni, alle dipendenze di terzi**, attività nelle **materie tributarie ed amministrativo-contabili**
- iscritti nel Registro dei **revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili**, con **almeno 5 anni di attività**
- soggetti che hanno **conseguito da almeno 2 anni la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio**
- **tributaristi e consulenti tributari** di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della L. N. 4/2013
- **responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o legale rappresentante della società di servizi** (art 11 DM 164/99)

**b) va autenticata da un pubblico ufficiale: in qualsiasi altro caso.**

#### Sanzioni

La funzione di rappresentanza in violazione a quanto sopra è punito con la **sanzione da € 1.000 ad € 5.000**.